

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

a norma del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007

Premessa

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e successive modifiche D.P.R. n°235 del 21/11/2007) che ne costituisce la premessa.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale prot. n. 3602/PO del 04/07/2008, con la quale viene ribadito l'alto fine educativo e il valore formativo dell'Istituzione scolastica, la sanzione disciplinare deve mirare alla crescita personale dello studente. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 1 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti:

- 1) gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- 2) gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'istituto;
- 3) gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- 4) nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- 5) gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- 6) gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- 7) gli studenti sono tenuti a rispettare il Divieto di Fumo;
- 8) gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con il regolamento d'Istituto e di disciplina durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Art. 2 Sanzioni disciplinari

Lo studente che viola i doveri espressi nell'art. 3 del D.P.R. 249/98 è soggetto a sanzione disciplinare.

Secondo quanto sancito dalla nuova versione dell'art. 4 comma 1 del D.P.R.249/98:" la sanzione disciplinare è sempre temporanea, proporzionata all'infrazione commessa e ispirata al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Essa tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica."

In virtù del principio della progressività della sanzione, all'allievo già ammonito per la violazione di un qualsiasi dovere, sarà irrogata la sanzione di grado immediatamente superiore rispetto a quello riportato nella tabella sottostante.

Classificazione delle sanzioni

Si riporta la **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un livello crescente di gravità così come previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R.235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'Istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

- A1) Ammonizione del Docente
- A2) Ammonizione del Coordinatore di classe
- A3) Ammonizione del Dirigente Scolastico
- A4) Nota disciplinare del Docente
- A5) Nota disciplinare del Coordinatore
- A6) Nota disciplinare del D.S.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 DPR 249/98 – commi 6, 7, 8): "tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento deve essere mantenuto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica."

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 DPR 249/98 – commi 6, 8 e 9): le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto. "Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, in deroga al limite dei 15 giorni previsto dall'art. 4 comma 7, ovvero al permanere della situazione di pericolo. *In tal caso si applica, ove possibile, quanto previsto alla lett. B in merito al rapporto tra la scuola, la famiglia e lo studente durante il periodo di allontanamento.*"

C) **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni** (art. 4 - comma 9 bis): l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista per le ipotesi di cui alla lett. C qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, 2) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

D) **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (art. 4 comma 9 bis): nei casi indicati al punto D, connotati da particolare gravità ed al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. (art. a comma 9 ter)

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). L'articolazione della motivazione deve essere tanto più puntuale quanto più grave è la sanzione comminata, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della stessa.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative al percorso scolastico dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, insieme a quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applicherà la procedura prevista per il trattamento dei dati sensibili inserendo il termine "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007 e del Regolamento Europeo 679/2016 (trattamento dei dati personali). Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI

La seguente declinazione delle infrazioni non è esaustiva delle fattispecie possibili e pertanto, qualora una mancanza disciplinare non fosse esattamente riconducibile ad una delle infrazioni della seguente tabella, l'istituzione scolastica provvederà comunque a sanzionarla, applicando i principi generali sopra enunciati e ricorrendo all'analogia.

Dovere	Infrazione	Sanzione	Commutazione	Soggetto competente
Art.1 punto 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio	a) Frequenza irregolare	Comunicazione scritta alle famiglie		Coordinatore di classe
	b) Assenze ingiustificate	Ammonizione scritta sul R.E. Dopo 5 ammonizioni del Docente Nota disciplinare del Coordinatore scritta sul R.E.		Docente Coordinatore di classe
	c) Ritardi e uscite anticipate non documentate superiori a 15 (<u>8 entrate e 8 uscite per l'intero anno scolastico</u>) (vedi regolamento d'Istituto)	Ammonizione scritta su R.E.		Coordinatore di classe
	d) Reiterazione infrazione di cui al punto c)	Ammonizione scritta sul registro di classe		Dirigente Scolastico
	e) Ritardi ingiustificati al rientro dall'intervallo e/o al cambio dell'ora	Ammonizione scritta sul R.E.		Docente
	f) Assenze ripetute nei giorni delle verifiche programmate e non giustificate personalmente dal genitore convocato dal Coordinatore di classe	Ammonizione del Coordinatore di classe		Coordinatore di classe

Dovere	Infrazione	Sanzione	Commutazione	Soggetto competente
Art.1 punto 2) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto.	a) Mancato rispetto delle norme comportamentali	A seconda della gravità Ammonizione scritta Nota disciplinare sul R.E. Allontanamento dalla comunità scolastica		Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe
	b) Allontanamento dalla classe con o senza permesso per un tempo prolungato e ingiustificato	Ammonizione scritta sul registro elettronico		Coordinatore di classe
	c) Allontanamento non autorizzato dalla scuola	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 gg		Consiglio di Classe
	d) Attivazione ingiustificata del sistema di allarme	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 gg		Consiglio di Classe

Dovere	Infrazione	Sanzione	Commutazione	Soggetto competente
Art.1 punto 3) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi	a). Uso di termini scurrili b). Mancato rispetto delle disposizioni sul decoro	Ammonizione scritta sul R.E.		Docente
	b) Insulto verbale	Nota disciplinare scritta sul R.E.		Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico (a) seconda della gravità
	c) Atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica anche per mezzo di strumenti telematici: c1) violenza fisica c2) violenza psicologica c3) offese gravi alla dignità della persona c4) atti di intimidazione, sopraffazione	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi (con riferimento ai criteri generali) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico (casi gravi) Con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato (casi molto gravi)	Lavori utili a favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto

Dovere	Infrazione	Sanzione	Commutazione	Soggetto competente
Art.1 punto 4) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti)	a) Disturbo attività didattica	Ammonizione scritta sul R.E.		Docente
	b) Uso non autorizzato del cellulare e/o dispositivi elettronici:	Nota disciplinare		Docente
	b1) Rifiuto di depositare il proprio cellulare (o altre strumentazioni) nello zaino e/o borsa	Nota disciplinare		Docente
	b2) uso reiterato non autorizzato (messaggistica/ giochi/musica)	Nota disciplinare scritta sul R.E.		Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
	b3) uso non autorizzato per riprese audio/foto/video	Allontanamento dalla comunità scolastica		Consiglio di classe
	b4) pubblicazione non autorizzata di immagini/video	Allontanamento dalla comunità scolastica		Dirigente Scolastico
	b5) diffusione non autorizzata di immagini/video	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 giorni	Lavori utili a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe
	b6) uso durante la verifica scritta	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 giorni (a discrezione del Docente ritiro e annullamento immediato della verifica)	Lavori utili a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe
	c) Disattendere un ordine	Ammonizione scritta sul R.E.		Docente
	c1) disattendere un ordine ripetuto	Nota disciplinare scritta sul R.E.		Coordinatore di Classe

	d) Provocare volontariamente danni alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche e didattiche nonché compiere atti vandalici	Da 1 a 3 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi meno gravi) da 4 a 7 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi più gravi)	Lavori utili a favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe
<p>Art.1 punto 5)</p> <p>Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola</p>	<p>a) Utilizzo improprio delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici</p> <p>b) Sottrazione dei materiali didattici</p> <p>c) danni ai locali scolastici</p> <p>d) Incendio</p> <p>e) Allagamento</p> <p>f) Furto, manomissione/o falsificazione dei documenti scolastici/atti pubblici</p> <p>g) Accesso abusivo al registro elettronico con alterazioni di voti, assenze o ritardi</p> <p>h) Accesso non autorizzato alla rete e/o ai dispositivi informatici della scuola</p> <p>i) Introduzione nella scuola di bevande e/o sostanze proibite</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi (con riferimento ai criteri generali)</p> <p>allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi)</p> <p>Con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato (casi molto gravi)</p>		<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>

<p>Art.1 punto 6)</p> <p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>	<p>a) Ambiente scolastico inteso come comunità volta all'accoglienza e all'integrazione e interazione con il diverso: comportamenti che recano offese a persone, insulti alle Istituzioni e ai simboli istituzionali, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche</p>	<p>allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi</p> <p>allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi)</p> <p>con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato (casi molto gravi)</p>		<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
	<p>b) Atti di bullismo (cfr. <i>Linee di orientamento del MIUR per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo – 13 aprile 2015 e L. 29/05/2017 n.71</i>)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (per i casi meno gravi)</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi)</p> <p>con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato (casi molto gravi)</p>		<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
	<p>c) Ambiente scolastico inteso come spazio fisico: mancata cura degli spazi scolastici (interni ed esterni); inosservanza delle norme relative alla raccolta differenziata</p>	<p>Nota disciplinare scritta sul registro elettronico</p>		<p>Coordinatore di classe</p>

<p>Art.1 punto 7)</p> <p>Divieto di Fumo</p>	<p>a) Fumo, anche con sigarette elettroniche, all'interno dell'intero perimetro scolastico (locali interni ed aree esterne)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell'art. 7 della Legge 584/1975) e nota disciplinare dopo la prima nota disciplinare, Nota disciplinare da parte del DS sul registro elettronico e, nel caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento dalla comunità scolastica)</p>	<p>Lavori utili a favore della comunità scolastica</p>	<p>Responsabile vigilanza fumo</p> <p>Dirigente Scolastico e/o Consiglio di classe</p>
---	---	--	--	--

<p>Art.1 Punto 8)</p> <p>Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con il regolamento d'Istituto e di disciplina durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione</p>	<p>a) Mancato rispetto delle disposizioni dell'Istituto e di quelle stabilite dai Docenti accompagnatori</p>	<p>Da 1 a 3 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi meno gravi)</p>		<p>Consiglio di Classe</p>
	<p>b) Arrecamento di danni a strutture pubbliche e/o private</p>	<p>da 4 a 7 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi più gravi)</p>		<p>Consiglio di Classe</p>
	<p>c) Mancato rispetto delle indicazioni delle famiglie ospitanti in caso di scambio di classe o stage linguistico con soggiorno in famiglia.</p>	<p>Eventuale rientro alla propria residenza a carico delle famiglie (per i casi più gravi)</p> <p>Risarcimento di eventuali danni a carico delle famiglie</p>		<p>Consiglio di Classe</p>

Le infrazioni gravi possono comportare la segnalazione delle stesse agli organi di legge anche

per eventuali profili civili e/o penali.

Il principio della riparazione monetaria del danno e dello svolgimento di lavori a favore dell'Istituzione scolastica, come alternativa alla sanzione disciplinare, vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuarne i responsabili: tutti i soggetti coinvolti e presenti al momento (classe/insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione e sono passibili di sanzioni.

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato, se maggiorenne, o del genitore, in caso di alunni minorenni. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente, né devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.

Il numero di sanzioni disciplinari a carico dello studente e la gravità delle stesse incidono progressivamente sul voto di condotta quadrimestrale, diminuendolo nella misura stabilita dal Collegio dei Docenti, da un minimo di 1 voto ad un massimo di 5 voti e comunque, sempre in modo coerente con la normativa vigente in materia.

Conseguenze sul voto di condotta delle diverse sanzioni

Premesso che il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha la discrezionalità di valutare la condotta degli alunni derogando alle seguenti indicazioni, si elencano le sanzioni e le relative conseguenze sul voto di condotta

Sanzione	Commutata in lavori socialmente utili	Non commutata in lavori socialmente utili
Tre/quattro note disciplinari del Docente	Non previsto	Un punto in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Ammonizione del Coordinatore di classe	Non previsto	Un punto in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Ammonizione del Dirigente scolastico	Non previsto	Due punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Allontanamento dalla comunità scolastica	Due punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore	Quattro punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni	Tre punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore	Sei punti in meno sulla condotta relativamente al primo indicatore

NB: la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche da parte di alunni cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare dell'allontanamento scolastico superiore a 3 gg è valutata dal Consiglio di Classe.

Art. 3 Sanzioni sostitutive

Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal D.P.R. 21/11/2007, n.235, prevede la facoltà di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività alternative alla sanzione devono essere svolte durante l'orario scolastico a partire dalla seconda ora (alla prima ora l'alunno dovrà partecipare regolarmente alla lezione) e dovranno concludersi entro l'orario di lezione della classe di appartenenza senza tener conto di eventuali uscite anticipate autorizzate per la stessa.

Tali attività consistono in:

- catalogazione testi biblioteca;
- sistemazione sussidi didattici nei laboratori;
- sistemazione aiuole e messa a dimora di piccole piante;
- lavori di piccola manutenzione;
- pulizia dei locali e dei cortili della scuola;
- produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica dell'episodio sanzionato.

Lo studente che intenda convertire la sanzione disciplinare, deve darne comunicazione scritta al Coordinatore di classe entro 48 ore dalla notifica della stessa. Detta opzione, in caso di alunni minorenni, è subordinata al parere favorevole del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale.

Art. 4 Procedura

La procedura di irrogazione della sanzione disciplinare che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica, prevede le seguenti fasi operative che dovranno essere osservate da tutti i soggetti competenti:

1. rilevazione violazione dei doveri sul registro elettronico (da parte del Docente, Dirigente Scolastico, personale ATA);
2. fase istruttoria: il Coordinatore di classe convoca i soggetti coinvolti (lo studente e, nel caso di studenti minorenni, saranno convocati a mezzo fonogramma, email (per i casi meno gravi) o in mancanza a mezzo raccomandata A/R, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale) per chiarire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità;
3. valutazione da parte del Coordinatore insieme al D.S., della opportunità di procedere, alla convocazione straordinaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare;
4. convocazione straordinaria dell'organo competente (Consiglio di classe, Consiglio di Istituto) per l'individuazione della sanzione disciplinare da applicare con provvedimento motivato (ai sensi dell'art.3 L. 241/1990 – Motivazione del provvedimento);
5. notifica: il Coordinatore di classe convoca i genitori/studente maggiorenne per notificare la sanzione utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Istituto (una copia della notifica firmata dagli interessati deve essere inserita nel fascicolo personale dello studente);
6. scaduti i termini dell'impugnativa di cui al successivo articolo, irrogazione della sanzione disciplinare con relativa annotazione sul registro elettronico da parte del Coordinatore.

N.B. Nell'espletamento delle procedure in oggetto, il Coordinatore di classe sarà coadiuvato da uno dei Collaboratori del DS.

Art. 5 Impugnazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 235/07, contro le decisioni del Consiglio di Classe e/o di Istituto in materia di allontanamento scolastico è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notifica della sanzione all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione disciplinare si deve considerare confermata e pertanto verrà annotata sul registro elettronico dal Coordinatore.

Art. 6 Commutazione della sanzione in lavori socialmente utili

Il Coordinatore di classe comunica ai collaboratori del D.S. la scelta di commutare la sanzione e la annota sul registro elettronico e sul modulo della sanzione.

Sentito il parere del C.d.c., che stabilisce per iscritto le attività da svolgere, il relativo calendario e la persona cui è affidato lo studente vengono definiti dai Collaboratori del D.S.

Svolte le attività di recupero, il Coordinatore di classe annota sul registro elettronico che l'attività prevista è stata svolta